



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IX SEZIONE CIVILE

in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 60621 dell'anno 2012 vertente

tra

SVE S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma al viale Medaglie d'Oro n. 201 presso lo studio dell'Avv. Maria Brunoro che la rappresenta e difende in forza di procura in atti

opponente

e

Metalleria Testaccio di Valerio Standoli, in persona del suo omonimo titolare, elettivamente domiciliata in Roma alla via della Stazione di S. Pietro n. 16 presso lo studio degli Avv.ti Davide Ramazzotti e Chiara Catalani, che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti

opposta

oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

conclusioni: all'udienza del 14 gennaio 2016 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale

FATTO E DIRITTO

La società SVE S.p.A. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 11820/12 emesso in data 8/06/2012, con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto di pagare in favore della ditta Metalleria Testaccio di Valerio Standoli la somma di euro 10.961,72, oltre



accessori, quale saldo residuo del corrispettivo dovuto per le prestazioni di cui alle fatture n. 19 del 20/11/2009, n. 20 del 20/11/2009 e n. 3 dell'11/2/2010. L'opponente preliminarmente ha eccepito la nullità del decreto per la presenza di una clausola arbitrale contenuta nel Capitolato Speciale di Appalto richiamato nel contratto di fornitura in opera sottoscritto tra le parti in data 8/6/2010. Nel merito ha contestato le tre fatture poste a fondamento dell'ingiunzione e segnatamente: con riferimento alla fattura n. 19 del 20/11/2009 ha dedotto che non erano dovuti gli importi indicati per la fornitura di quattro maniglioni interni antipanico (euro 300,00) e di quattro maniglie per esterno (euro 300,00), in quanto nel preventivo iniziale formulato dalla Metallurgia Testaccio in data 27/5/2009 il prezzo indicato per la grande vetrata divisoria in acciaio zincato comprendeva anche le porte munite delle maniglie interne ed esterne; con riferimento alla fattura n. 20 del 20/11/2009 ha lamentato che l'importo complessivo di euro 2.553,10 oltre IVA indicato per la fornitura di 5 finestroni in alluminio con vetro antisfondamento era stato maggiorato rispetto all'importo di euro 1.650,00 oltre IVA indicato nel preventivo del 20/10/2009; con riferimento alla fattura n. 3 del 20/2/2010 ha sostenuto che nessun corrispettivo era dovuto per le prestazioni ivi indicate (ovvero la sostituzione di 4 maniglioni e di quattro pompe aeree fatti verniciare di colore grigio come le vetrate), in quanto il contratto sottoscritto tra le parti prevedeva che sia la vetrata che i relativi accessori dovessero essere di colore argento. L'opponente ha poi denunciato che la ditta incaricata non aveva consegnato tutte le certificazioni relative ai materiali forniti entro cinque giorni dallo scarico in cantiere con conseguente applicabilità della penale giornaliera di euro 5,16 prevista nel contratto; che non aveva provveduto all'esecuzione degli elaborati grafici; che la fornitura era stata ultimata soltanto in data 20/2/2010 con ritardo rispetto al termine del 25/12/2009 previsto nel contratto con conseguente applicabilità dell'ulteriore penale prevista dall'art. 10 del contratto; che la SVE SpA in data 15/11/2011, per



risolvere alcuni problemi legati alla mancata apertura delle porte della vetrata, aveva dovuto ricorrere all'intervento di un terzo (la ditta CLM srl) sostenendo un costo di euro 250,00. La società opponente ha, quindi, chiesto la revoca dell'ingiunzione affermando che, in ragione degli effettivi compensi dovuti alla Metallurgia Testaccio, dei maggiori oneri sostenuti dalla committente e delle penali previste nel contratto, il saldo dare/avere tra le parti era pari ad euro 295,00 a credito per la SVE SpA.

Si è costituita in giudizio la Metallurgia Testaccio in persona del suo titolare Valerio Standoli, il quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto. La ditta convenuta anzitutto ha eccepito l'inefficacia della clausola arbitrale invocata da controparte, deducendone la natura vessatoria e la mancanza della specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c.; nel merito ha evidenziato che le tre fatture poste a fondamento della pretesa creditoria erano state contestate soltanto con l'atto di opposizione e che la committente nulla aveva replicato alla richiesta di pagamento inoltrata dall'opposta con la lettera raccomandata datata 8/4/2011.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti e, su richiesta di entrambe le parti, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 14/01/2016 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche.

L'opposizione è infondata.

Risulta documentalmente provato che con "contratto di fornitura in opera" sottoscritto in data 8/06/2009 la società SVE SpA ha commissionato alla ditta Metallurgia Testaccio di Valerio Standoli la "realizzazione vetrata fumatori" e la "modifica di n. 05 infissi facciata via Stamira presso la sala Bingo di via Stamira n. 7" prevedendo un corrispettivo a misura fino ad un importo di



euro 14.500,00 (doc. 1 del fascicolo di parte opponente). La fornitura è disciplinata anche dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto del Consorzio SVE (doc. 2 del fascicolo di parte opponente) e da alcuni allegati richiamati negli artt. 2 e 3 del contratto.

La società opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito (*rectius* l'improponibilità della domanda) sulla base della clausola compromissoria contenuta nell'art. 38 del suddetto Capitolato Speciale. Detta clausola, tuttavia, deve ritenersi inefficace, dal momento che non è stata specificamente approvata per iscritto dalla ditta opposta secondo quanto previsto dall'art. 1341 secondo comma c.c. Si tratta, infatti, di una clausola vessatoria contenuta in un capitolato predisposto da uno dei contraenti (la SVE SpA) e destinato a disciplinare una pluralità indifferenziata di rapporti contrattuali. In proposito è bene evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente, la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. è applicabile anche ai contratti stipulati tra imprenditori, non essendo richiesta la qualifica di consumatore del contraente che accetta le condizioni predisposte unilateralmente dall'altro, come invece previsto per la diversa disciplina di cui agli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo.

Passando ad esaminare gli altri motivi di opposizione concernenti il merito è bene premettere che la pretesa creditoria azionata dalla ditta Metallaria Testaccio è fondata su tre fatture relative a forniture eseguite da quest'ultima in favore della SVE SpA (doc. 1 del fascicolo monitorio). La fattura n. 19 del 20/11/2009 riguarda la fornitura e posa di: una grande vetrata in ferro verniciato con vetro 10/11 a filo lucido nelle altezze per l'importo di euro 12.000,00 a corpo; n. 4 pompe per un importo di euro 840,00; n. 5 motori per finestra per l'importo di euro 790,00; n. 4 maniglioni per interno antipanico per l'importo di euro 300,00; n. 4 maniglie con chiave per esterno per l'importo di euro 300,00. La fattura n. 20 del 20/11/2009 prevede le seguenti prestazioni: la fornitura e posa in opera di n. 5 finestroni in



alluminio con vetro antisfondamento di colore blu per un importo di euro 2.553,10 (euro/mq 220,00 X mq 11,60); la sostituzione di n. 2 vetri lineari per finestra ufficio direttore di sala per un importo di euro 180,00; la fornitura e posa in opera di grate in ferro con serratura ufficio direttore di sala per un importo di euro 360,00. Infine nella fattura n. 3 del 20/2/2010 sono menzionate le seguenti prestazioni: sostituzione di n. 4 maniglioni più maniglia guasta del tipo PUSH fatti verniciare al forno di colore grigio come le vetrate per euro 1.000,00; sostituzione di n. 4 pompe aeree come Vs richiesta e fatta verniciare di colore grigio come le vetrate compreso il montaggio per euro 920,00.

La società opponente non mette in discussione l'esistenza del rapporto contrattuale, né l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nelle tre fatture, ma si duole per alcuni degli importi fatturati dalla controparte ritenendoli non dovuti.

Con riferimento alla fattura n. 19 del 20/11/2009 la committente contesta gli importi indicati per la fornitura di quattro maniglioni interni antipanico (euro 300,00) e di quattro maniglie con chiave per esterno (euro 300,00), sostenendo che il prezzo di detti accessori fosse già ricompreso nel prezzo a corpo indicato nel preventivo datato 27/5/2009 per la fornitura di una "grande vetrata divisoria" (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte opponente). A ben vedere nel suddetto preventivo nulla è specificato sul punto. Al contrario il prezzo dei maniglioni e delle maniglie trova supporto nella successiva offerta predisposta dalla ditta opposta con il preventivo datato 20/11/2009 (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte opponente). Del resto nel contratto sottoscritto in data 8/06/2009 il corrispettivo è determinato a misura e non a corpo fino ad un importo massimo di euro 14.500,00. Inoltre si deve evidenziare che la SVE SpA, rispondendo alla lettera datata 8/4/2011 con la quale il legale del sig. Standoli aveva chiesto il pagamento delle tre fatture oggetto di causa (doc. 3 del fascicolo monitorio), non ha mosso alcun rilievo sulla fattura n. 19/2009 limitandosi a contestare le fatture n. 3/2010 e



n. 20/2009 (cfr. la lettera raccomandata datata 11/05/2011: doc. 11 allegato alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. di parte opponente).

Del pari va disattesa la censura mossa alla fattura n. 20 del 20/11/2009 in quanto la differenza tra l'importo di euro 2.553,10 oltre IVA ivi indicato per la fornitura di 5 finestroni in alluminio con vetro antisfondamento ed il minor importo di euro 1.656,00 oltre IVA preventivato dalla ditta opposta nell'offerta datata 20/10/2009 (doc. 3 del fascicolo di parte opponente), trova comunque giustificazione nella maggior estensione dei finestroni definitivamente realizzati (mq 11,60 anziché 7,2).

Destituita di fondamento è anche la doglianza afferente la fattura n. 3 del 20/2/2010 relativa alla sostituzione dei 4 maniglioni e delle 4 pompe aeree fatti verniciare di colore grigio come le vetrate. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente non risulta in alcun modo provato che secondo l'iniziale accordo contrattuale le maniglie e le pompe dovessero essere dello stesso colore della vetrata. Nell'allegato F del contratto è specificato che i montanti in acciaio zincato della vetrata e delle due porte dovessero essere di colore argento, ma nulla si dice sul colore delle maniglie e delle pompe. Sicché il costo della sostituzione deve essere imputato alla committente.

Quanto alla mancata consegna delle certificazioni relative ai materiali forniti e degli elaborati grafici si deve rilevare che nessuna richiesta è stata mai avanzata dall'opponente neanche con la lettera raccomandata dell'11/5/2011 sopra menzionata. Nell'atto di opposizione la SVE SpA non ha specificamente indicato quali fossero le certificazioni tecniche dovute *ex lege* per i materiali forniti da controparte, sicché, allo stato, appare preclusa l'applicabilità della penale prevista dall'allegato F del contratto. Inoltre non risulta provato che la mancata trasmissione degli elaborati grafici abbia in qualche modo compromesso la realizzazione delle opere, né risulta documentato che la committente abbia dovuto sostenere esborsi in proprio per sopperire a tale carenza.



L'opponente non ha offerto alcuna prova neanche del ritardo imputato al sig. Standoli per il completamento delle opere; né vi è prova di solleciti trasmessi alla controparte e rimasti disattesi. Di conseguenza non può essere applicata neanche la penale prevista dall'art. 10 del contratto.

Quanto al costo di euro 250,00 che la SVE SpA avrebbe sostenuto per la sistemazione delle porte della vetrata, anzitutto non vi è prova che tale intervento riparatore sia dovuto ad un vizio imputabile alla ditta opposta e non piuttosto ad altra causa successiva all'avvenuta consegna delle opere. Inoltre non può ritenersi definitivamente provato che la riparazione sia stata effettivamente eseguita e che l'opponente abbia effettuato il pagamento. E' stato, infatti, depositato solamente un preventivo di spesa (doc. 6 del fascicolo di parte opponente) non accompagnato dalla fattura e dalla prova del pagamento.

Per quanto fin qui esposto, l'opposizione va respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11820/12 emesso in data 8/06/2012 proposta dalla SVE s.p.a. nei confronti della ditta Metalleria Testaccio di Valerio Standoli, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la SVE s.p.a. a rifondere alla ditta Metalleria Testaccio di Valerio Standoli le spese di lite liquidate nella somma complessiva di euro 2.738,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

Roma, 3/06/2016

Il Giudice
dott. Giuseppe Russo

